

## REGOLAMENTO (CEE) N. 466/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1272/88, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,

considerando che occorre definire con maggiore precisione ciò che si intende per seminativi ai quali può applicarsi il regime di aiuto per il ritiro dei medesimi dalla produzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1272/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/90<sup>(3)</sup>; che si deve tener conto della situazione particolare dei cinque nuovi Länder tedeschi;

considerando che per i nuovi cinque Länder tedeschi è necessario dare una nuova definizione del periodo di riferimento menzionato all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1272/88, in modo che si possano prendere in considerazione periodi più recenti;

considerando che la possibilità di porre termine a un contratto di ritiro dalla produzione cessando definitivamente l'attività agricola deve essere estesa ai regimi di pensionamento anticipato, non compresi nel regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89<sup>(5)</sup>, sempreché siano accettati dalla Commissione;

considerando che, ai fini di un efficace controllo del regime, si devono adottare disposizioni più precise in materia di irregolarità, sanzioni e rimborso degli importi indebitamente percepiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1272/88 è modificato come segue:

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.  
 (2) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.  
 (3) GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 71.  
 (4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.  
 (5) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

1) Il seguente comma è aggiunto al testo dell'articolo 2, paragrafo 1:

« Nei cinque nuovi Länder tedeschi le superfici che nel 1990/1991 furono messe in regime di messa a riposo in conformità con il regime nazionale possono essere prese in considerazione. »

2) Il seguente comma è aggiunto al testo dell'articolo 3, paragrafo 1:

« Nei cinque nuovi Länder tedeschi, il periodo di riferimento dovrà corrispondere all'anno 1989. »

3) All'articolo 12, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Il beneficiario può rescindere un contratto in qualsiasi momento, qualora cessi definitivamente ogni attività agricola conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1096/88<sup>(\*)</sup> o sulla base di un regime di pensionamento anticipato, accettato in tale contesto dalla Commissione. Questa accettazione è subordinata, in particolare, alla condizione che le terre ritirate dalla produzione restino effettivamente a riposo, nonché alle altre condizioni stabilite dal regime di ritiro dei seminativi, almeno per il periodo residuo di validità dell'impegno assunto.

(\*) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. »

4) L'articolo 15 è modificato come segue:

*Articolo 15*

1. Se i controlli rivelano una differenza non inferiore al 2 % ed a 20 are e non superiore al 10 % ed a 2 ha tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene calcolato sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultante in eccesso; la stessa riduzione viene applicata agli aiuti eventualmente versati per gli anni precedenti, a meno che il beneficiario possa comprovare che la differenza non è stata intenzionale o dovuta a negligenza da parte sua.

2. Se la differenza di cui sopra oltrepassa i limiti del 10 % e dei 2 ha indicati al paragrafo 1, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo del contratto di ritiro dalla produzione, ferma restando la possibilità di sanzioni supplementari, se giudicate opportune. Tuttavia l'aiuto pagato per gli anni precedenti può non essere ritirato qualora il beneficiario possa comprovare che la differenza non è stata intenzionale o dovuta a negligenza da parte sua.

3. In caso d'inadempienza degli impegni sottoscritti, esclusi quelli cui si riferiscono i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri applicano perlomeno sanzioni finanziarie, salvo caso di forza maggiore o tranne che tale